

**COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
E RISCHI DIVERSI - (RCA/(ARD))
2021 – 2025**

polizza n. :	821880016
validità:	dalle ore 00:00 del 01.06.2021 alle ore 24:00 del 31.05.2025 30.06.2025
compagnia:	AMISSIMA Assicurazioni S.p.A.

SEZIONE I - DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Ente: Università di Pisa, Contraente della polizza;

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dalla assicurazione;

Contraente: il soggetto, persona giuridica, che stipula la assicurazione;

Attività dell'Ente: l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

Società: L'impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici o mandanti;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione;

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro;

Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato, in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Valore commerciale: il valore attribuito al veicolo in base all'anno della sua 1' immatricolazione dalle quotazioni "Eurotax" colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso)

dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione;

Danno totale: il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 70% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno è parziale;

Degrado: il deprezzamento dovuto all'età e allo stato di conservazione del veicolo;

Parti accessorie: l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse;

Optionals: l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino;

Eventi socio politici e atti vandalici: i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorità per contrastare tali eventi;

Eventi naturali: le trombe d'aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi;

Ricorso terzi: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Rientrano in tale voce anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni o di attività di terzi.

SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata del contratto

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.

È facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax, o PEC almeno 130 (centotrenta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

È facoltà del Contraente notificare alla Società, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Art. 2: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile, nonché quelle per la Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile veicoli e natanti a motore, nel testo vigente.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Ente.

Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, l'Ente pagherà alla Società:

- a. entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto;
- b. entro i 90 (novanta) giorni successivi a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- c. entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione dell'appendice:
 - il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
 - il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui l'Ente comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa

1. Per le garanzie RCA di cui alla lett. A) dell'art. Oggetto dell'Assicurazione che segue si conviene che la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o dell'Assicurato nei casi di:
 - a. danni subiti da trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti in materia, o alle indicazione della carta di circolazione;
 - b. veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza e/o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato o fosse sanzionabile ai sensi della normativa vigente;
 - c. veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'Ente fosse a conoscenza, prima del sinistro, dell'esistenza delle fattispecie sopra menzionate.

2. Per le restanti garanzie di cui al medesimo articolo si conviene che, salvo il caso di dolo, la Società rinuncia all'azione di surroga che possa competerle nei confronti dei componenti gli Organi e/o Organismi istituzionali, dei direttori, dirigenti, dipendenti, preposti, collaboratori e operatori dell'Ente, o altri soggetti a cui l'Ente abbia concesso in uso il veicolo.

Art. 6: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 7: Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dall'Ente, entro dieci giorni dalla data dell'evento o da quando l'Ufficio Assicurazioni ne è venuto a conoscenza, e conterrà l'indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l'evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute e, in caso di evento che riguardi gli artt. 149 e 150 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e il conseguente D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, la modulistica compilata.

In caso di evento che riguardi le garanzie di cui ai punti 4, 5 e 6 lettera B) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, dovrà inoltre essere fornita copia della denuncia presentata alla competente Autorità Giudiziaria.

L'Ente farà altresì pervenire quanto prima alla Società ogni eventuale successiva comunicazione che dovesse pervenire.

La Società fornirà semestralmente all'Ente, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:

- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la targa del veicolo assicurato coinvolto
- le iniziali della controparte, laddove presente e/o possibile
- lo stato del sinistro
- l'importo stimato per la sua definizione, o l'importo liquidato

È facoltà dell'Ente richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l'Ente lo richieda.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 8: Trattamento dei dati

In base a quanto disposto dalla normativa vigente e dal disposto del regolamento dell'Unione Europea n° 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1: Beni assicurati

I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito complessivamente definiti veicoli - di proprietà od in uso o locazione o in noleggio al Contraente nonché i veicoli il cui intestatario dal PRA sia diverso dal Contraente.

Art. 2: Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura i veicoli come sopra individuati, per:

A) la responsabilità civile, di seguito definita garanzia RCA:

1. obbligatoria, secondo quanto definito e regolato dalla normativa vigente in materia,
2. dei trasportati, ovvero il pagamento dei danni cagionati a terzi per fatto involontario delle persone trasportate dal veicolo;
compresi i risarcimenti di cui agli artt. 149 e 150 del D. Lgs. n. 209/2005

B) i danni materiali verificatisi in conseguenza anche di uno solo dei seguenti eventi, definiti garanzie ARD, limitatamente ai veicoli per i quali nell'elenco allegato è indicato il valore da assicurare:

1. incendio
2. azione del fulmine
3. esplosione o scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione
4. furto o tentato furto, totale o parziale, anche se commessi per asportare oggetti non assicurati posti all'interno del veicolo
5. rapina e/o estorsione
6. atti vandalici e/o eventi socio politici
7. eventi naturali.

C) il ricorso terzi;

D) il risarcimento delle spese comunque sostenute dall'Ente:

1. a causa dello smarrimento o sottrazione delle chiavi o congegni elettronici di apertura / chiusura del veicolo, o per lo sbloccaggio e ripristino del sistema antifurto;
2. in caso di danno che comporti la perdita totale del veicolo, per il rateo della tassa automobilistica riferito al periodo residuo che non verrà fruito;
3. a seguito dell'attivazione dell'airbag per incidente da circolazione oppure per cause accidentali;
4. per la rottura dei cristalli costituenti parte integrante del veicolo dovuta a causa accidentale e/o di terzi;

5. per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo nonché per i danni materiali verificatisi al suo interno in conseguenza di attività di soccorso e/o trasporto, anche di vittime di incidenti stradali o altri eventi con lesioni e non programmate;
6. per il traino o recupero del veicolo impossibilitato a procedere a seguito di un sinistro tutelato dalla presente polizza;
7. fino alla comunicazione dell'avvenuto ritrovamento, successivo a furto totale o rapina, per il parcheggio e/o la custodia disposti dalla Pubblica Autorità, nonché per l'eventuale dissequestro del veicolo.

Art. 3: Estensioni della garanzia

L'assicurazione, nell'ambito del massimale della garanzia RC auto, comprende anche i danni:

- ◇ causati dalla circolazione e/o giacenza dei veicoli assicurati in aree private;
 - ◇ derivanti da rimorchi in sosta, se staccati dal veicolo trainante, o da manovre a mano;
 - ◇ sofferti dalle persone trasportate su autocarri ed altri veicoli non destinati al trasporto di persone;
 - ◇ sofferti dalle persone trasportate anche durante le operazioni di salita o discesa delle stesse quando sono effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
 - ◇ conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e/o del suolo causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose dal veicolo assicurato necessarie al suo funzionamento e a seguito di sinistro RCA da circolazione;
 - ◇ Conseguenti a responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione;
 - ◇ Danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, su veicoli adibiti a trasporto pubblico esclusi denaro, preziosi, titoli, ed esclusi i danni derivanti da furto o da smarrimento
- e comprende altresì, nell'ambito del valore assicurato per la garanzia ARD, i danni:
- ◇ alle parti accessorie fornite dalla casa costruttrice e agli accessori audiovisivi (autoradio, telefono, impianto radio, fari antinebbia, sirena ecc.) e di condizionamento, nonché agli allestimenti speciali e alle attrezzature e strumentazioni fisse e/o amovibili, in dotazione al veicolo.

Art. 4: Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

In deroga all'art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all'art. 334 del Codice.

Art. 5: Pagamento delle franchigie (ove previste)

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.

Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.

La Società, con cadenza trimestrale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro i 60 giorni dal ricevimento, da parte della Società, del relativo documento ritenuto corretto.

Art. 6: Massimali e capitali assicurati – Criteri di liquidazione

L'ammontare del danno risarcibile, entro i limiti delle somme assicurate e di risarcimento di seguito specificate, è determinato con le seguenti modalità:

- a) per i danni di cui alle lettere A) e C) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, la somma che la Società deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dell'importo quale massimale per ciascun sinistro, senza sottolimiti, di:
- a1) per ogni autoveicolo, motoveicolo, macchina agricola/operatrice e rimorchio: euro 10.000.000,00 (diecimilioni) per sinistro per danni a persone, indipendentemente dal numero di vittime, ed euro 2.000.000,00 (duemilione) per sinistro per danni a cose ed animali;
- a2) per ogni veicolo speciale, ambulanza, autobus, autocarro e altro veicolo: euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per sinistro per danni a persone, indipendentemente dal numero di vittime, ed euro 4.000.000,00 (quattromilioni) per sinistro per danni a cose ed animali;

Si precisa che i massimali sopra indicati, devono intendersi quali importi minimi da garantire, fermo restando che - qualora le Società, nelle proprie tariffe, non dispongano di tali importi - potranno offrirsi/proporrsi massimali diversi, comunque superiori ai sopracitati, che non daranno tuttavia diritto a priorità nell'aggiudicazione, non formando oggetto di valutazione tecnica.

- b) per i danni di cui alla lettera B) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, fino alla concorrenza dell'importo riportato dal Libro Matricola più avanti normato, che identifica i veicoli assicurati ed i rispettivi valori:
- ◇ in caso di danno parziale, la spesa necessaria per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato, senza tenere conto del degrado d'uso fino alla concorrenza di un importo corrispondente al 20% (ventiprocento) del valore commerciale del veicolo interessato, e con applicazione del degrado d'uso per l'importo del danno eccedente tale percentuale;
 - ◇ in caso di perdita totale del veicolo, il risarcimento verrà conteggiato sulla base del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

Qualora in caso di sinistro il valore commerciale del veicolo risulti essere superiore a quanto riportato dal Libro Matricola, non verrà applicata la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile qualora il valore commerciale risulti superiore al valore assicurato fino alla concorrenza del 20% (ventiprocento) di quest'ultimo; qualora invece il valore commerciale del veicolo risultasse eccedente tale tolleranza, l'applicazione della regola proporzionale avverrà solo sull'eccedenza.

- c) per i danni di cui alla lettera C) dell'Oggetto dell'assicurazione, il risarcimento avverrà fino alla concorrenza dell'importo quale massimale unico per sinistro di euro 1.050.000,00 per ciascun veicolo assicurato;
- d) per le spese di cui alla lettera D) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, il risarcimento avverrà fino alla concorrenza per ciascuna spesa dell'importo di euro 1.600,00 per sinistro.

Art. 7: Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, dei Paesi CEE e/o per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.

Art. 8: Impostazione del contratto – Inclusioni e esclusioni

L'indicazione dei veicoli assicurati viene effettuata mediante un Libro Matricola riportante per ogni veicolo:

- ◇ marca e modello
- ◇ numero di targa o, in assenza, altro elemento identificativo
- ◇ tipo veicolo
- ◇ cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico
- ◇ tipo di alimentazione
- ◇ anno di prima immatricolazione
- ◇ valore assicurato
- ◇ tariffa applicata e classe di merito
- ◇ data di inclusione ed eventuale data di esclusione

oltre a ogni altra indicazione necessaria per la determinazione degli importi di premio.

Per i veicoli omologati per il traino di rimorchi, la copertura assicurativa è automaticamente estesa a tale fattispecie senza necessità di specifica comunicazione o pattuizione.

In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli in corso di annualità, l'Ente, anche mediante posta elettronica, ne darà comunicazione, alla Società che si impegna:

- a dare efficacia alla copertura assicurativa, o alla esclusione, dalle ore 24:00 del giorno di ricevimento di tale comunicazione;

- a far pervenire direttamente alla Contraente il contrassegno/certificato di assicurazione entro le ore 10.00 del giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della comunicazione di variazione.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde.

In caso di alienazione di un veicolo assicurato assoggettato alla formula tariffaria Bonus/Malus, con conseguente trasferimento di proprietà del veicolo stesso e sua sostituzione con altro veicolo, la applicazione è resa valida per tale altro veicolo che conserverà pertanto la classe di merito del veicolo sostituito.

Il mantenimento della classe di merito potrà avvenire unicamente se:

- il veicolo escluso e il veicolo incluso appartengono al medesimo settore tariffario,
- la esclusione e la inclusione sono contestuali.

Qualora l'Ente abbia in buona fede fornito dichiarazioni errate od inesatte, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fermo il suo diritto di richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 9: Gestione delle vertenze dei danni

La Società, ai sensi dell'art. 1917 del c.c., assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società si impegna comunque a richiesta dell'Assicurato ad assumere a proprio carico la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale del giudizio promosso dalla controparte.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quando questi siano stati nominati per motivi d'urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti

Art. 10: Modalità per la liquidazione dell'indennizzo

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere B) e D) dell'art. Oggetto dell'assicurazione la Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.

In caso di danno da furto e/o rapina e/o estorsione l'assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta preliminare; l'assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell'indagine preliminare per l'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 11: Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno – Controversie

Per le garanzie di cui alle lettere B) e D) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, la determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dall'Ente: a tal fine, la Società invierà a quest'ultimo una proposta di indennizzo.

Qualora l'Ente non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verrà, su domanda dello stesso, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Società, uno dall'Ente ed il terzo in accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l'Ente.

I periti, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.

Art. 12: Costituzione del premio e regolazione annuale

Per le garanzie di cui alla lettera A) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, il premio è costituito dall'applicazione della forma tariffaria offerta dalla Società (bonus/malus, fissa, ecc.), fermo restando che è preclusa l'applicazione/proposizione di qualsiasi forma tariffaria che preveda l'applicazione di franchigia.

Per le restanti garanzie (di cui alle lettere B, C e D dell'art. Oggetto dell'assicurazione), il premio viene computato moltiplicando la aliquota di tasso promille convenuta per ciascuna tipologia di veicoli assicurati per i corrispondenti valori, o applicando il premio unitario convenuto.

Il premio di ciascuna annualità risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, computata sulla base delle indicazioni fornite dall'Ente alla stipulazione del contratto ovvero, per le annualità successive, aggiornati nei termini di cui all'art. Impostazione del contratto – Inclusioni e Esclusioni che precede, e in base agli adeguamenti dei valori assicurati, e da una regolazione computata sulle variazioni intervenute nel corso della annualità assicurativa.

Art. 13: Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire alla Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- Sinistri denunciati;

- Sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- Sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente mediante supporto informatico compatibile o cartaceo ed utilizzabile dalla Contraente stessa.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono alla Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in data diversa da quelle indicate.

Art. 14: Beni di terzi – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dalla Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però gli interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dalla Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che, dall'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascun reclamante, un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 15: Partecipazione delle Società' – Associazione temporanea di imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

⇒ Compagnia ... Società Mandataria

⇒ Compagnia ... Società Mandante

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti, nessuno escluso né eccettuato, compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del soggetto dalle stesse designato, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:

⇒ Compagnia ... Quota xx% (Società Mandataria)

⇒ Compagnia ... Quota xx% (Società Mandante)

Art. 15 bis: Partecipazione delle Società' – Coassicurazione e Delega

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è ripartito per quote tra le Società di seguito indicate:

⇒ Compagnia ... Società Delegataria
⇒ Compagnia ... Società Coassicuratrice

Ciascuna delle Società costituenti il riparto è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti il riparto di coassicurazione.

La Società coassicuratrice riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti, nessuno escluso né eccettuato, compiuti dalla Delegataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite della Società Delegataria, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione:

⇒ Compagnia ... Quota xx% (Società Delegataria)
⇒ Compagnia ... Quota xx% (Società Coassicuratrice)

Art. 16: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese o coassicurazione (se esistente).

Elenco dei veicoli assicurati

Des targa telaio	Cod classe veic	Marca	Modello	Peso	Somma assicurata
BN 546 AC	Autovettura	Fiat	Panda 900 i.e. cat Hobby		
BX 996 JC	Autovettura	Fiat	Doblò 1.6i 16V cat SX		
DL 806 FV	Autovettura	Fiat	Ducato		
AH 318 AJ	Autocarro	Fiat	Ducato	32	
BL 383 CC	Autocarro	Fiat	Iveco 35	35	
DD 826 TJ	Autocarro			15	
PI 565257	Autocarro	Fiat	Ducato Max	35	
DM 976 MG	Autovettura	Fiat	Idea 1.3 Multijet 16V 90 CV BlackMotion		
DN 592 HY	Autocarro	Fiat	Panda	14	
DP 851 YK	Autovettura	Fiat	Doblò 1.3 MJT cat Malibù		
DW 159 XA	Autocarro	Fiat	Ducato	33	
CN 923 WN	Autocarro	Ford	Transit	25	
EA 972 JA	Autocarro	Fiat	Fiorino	17	
EA 373 JC	Autovettura	Fiat	Panda 1.1 Active		
EB 285 BN	Autovettura	Citroen	Berlingo 1.6 HDi 90 Multispace 5 posti Combi N1		
EF 764 LY	Autocarro	Ford	Focus 1.6 TDCI (110CV) SW Ikon	19	8.000,00
EG 569 SF	Autocarro	Tata	Xenon	30	
EG 570 SF	Autocarro	Tata	Xenon	30	
EG 461 YM	Autovettura	Peugeot	Partner Tepee 1.6 8V HDi 92CV Outdoor		
EH 696 CY	Autovettura	Fiat	Panda 1.2 Active		
DW 611 WW	Autocarro	Fiat	Panda	15	
DP 754 LP	Autovettura	Renault	Kangoo 1.5 dCi 105CV 5 porte Dynamique		
EN 589 WN	Autovettura	Fiat	Doblò 1.6 MJT 16V 90CV Dynamic		
CV 118 TS	Autovettura	Ford	Tourneo Connect 2005 1.8i 16V cat PC LX		
BF 136 TE	Autoveicolo trasporto promiscuo	Fiat	Ducato 10 2.0 JTD PC Furgone	27	
ZA 981 VG	Autocarro	Rover	Defender	26	

BN 624 AB	Autoveicolo trasporto promiscuo	Fiat	Ducato 10 2.8 TD PC Panorama 8 posti	29
CG 707 JV	Autocarro	Fiat	Panda	18
BR 666 CS	Autovettura	Fiat	Panda 900 i.e. cat Hobby	
EG 583 ZD	Autocarro	Piaggio	Porter	15
FD 351 BA	Autocarro	Renault	Nuovo Trafic	28
FD 975 SM	Autocarro	Peugeot	Partner	23
FF 060 BK	Autovettura	Fiat	Doblò 1.6 MJT 120CV PL Combi Maxi XL N1 SX	
FK 832 JS	Autocarro	Dacia	Dokker	28
DW 668 DB	Autocarro	Ford	Transit Connect	28
DL 533 HA	Autocarro	Mercedes	Sprinter 315	35
EL 269 PP	Autocarro	Fiat	Ducato	30
CE 362 RH	Autocarro	Hyunday		31
FR 045 HT	Autocarro	Fiat	Doblò	31
FR 127 HT	Autocarro	Fiat	Fiorino	18
AC 272 N	Macchina agricola			
PI 017304	Macchina agricola			
AA 776 J	Macchina agricola			
AC 440 N	Macchina agricola			
AC 441 N	Macchina agricola			
AC 682 N	Macchina agricola			
AV 724 Y	Macchina agricola			
AV 725 Y	Macchina agricola			
PI 12689	Macchina agricola	Goldoni		
PI 14858	Macchina agricola			
PI 16864	Macchina agricola			
PI 17303	Macchina agricola	Terminatr		
PI 17601	Macchina agricola			
PI 17602	Macchina agricola			
PI 18549	Macchina agricola		Trattore agricolo	
PI 19347	Macchina agricola		Trattore agricolo	
PI 19494	Macchina agricola		Trattore agricolo	
PI 20173	Macchina agricola		Trattore agricolo	
PI 20377	Macchina agricola		Mietitrebbia	
BB 460 B	Macchina agricola		Trattore agricolo	
VOX68	Macchina agricola			
290816	Macchina agricola		Trattore agricolo	

AL 643 K	Macchina agricola		Trattore agricolo		
AV 843 Y	Macchina agricola		Trattore agricolo		
AV 844 Y	Macchina agricola		Trattore agricolo		
AV 845 Y	Macchina agricola		Trattore agricolo		
AC 603 N	Macchina agricola	Fiat	35/36		
32396	Macchina agricola		Rimorchio agricolo		
240288	Macchina agricola		Seminatrice		
CG 41687	Motocarro	Piaggio	TM		
50596	Carrello		Carrello elevatore	25	
PI 13238	Rimorchio autovettura		Rimorchio		
S00706	Macchina operatrice		Escavatore cingolato	120	19.340,00
BB 497 B	Macchina agricola	New Holland	Trattore agricolo		
BC 872 Z	Macchina agricola	B.C.S.	Trattore Victor 400		
Z7SD02868	Macchina agricola	Case	Trattore CVX		
Z9JA03808	Macchina agricola	New Holland	Trattore T4020		
BH 788 B	Macchina agricola	Deutz Fahr			
BH 492 E	Macchina agricola	New Holland	Trattore T6030		
BN 608 G	Macchina agricola	Caron Brevetti			
AC 68940	Rimorchio autovettura	Spoletto Rumorchi			
AC 68714	Rimorchio autovettura	Carrello Patria			
BP 293 B	Macchina agricola	New Holland			
BR 839 J	Macchina agricola	New Holland	Trattore agricolo		
BR 840 J	Macchina agricola	New Holland Trattatrice Agricola	Trattatrice agricola		
DA 320 FL	Autoveicolo trasporto promiscuo	Fiat	Panda 1.2 4x4 Climbing	10	
BL 193 EX	Autocarro	Isuzu	Pick-up 3.1 TD 4p. Crew Cab LS 2ab		
AD 174 Y	Macchina agricola trainata	O.Z.A. Zam 110 Ri		110	
AD 175 Y	Macchina agricola trainata	Rimorchio Agricolo		22	
PI 3094	Macchina agricola trainata	Rimorchio Agricolo		50	
PI 3187	Macchina agricola trainata	Rimorchio Agricolo		50	
X6739W	Ciclotore	Piaggio	Liberty		
X6739V	Ciclotore	Piaggio	Liberty		
X5M9XB	Ciclotore	Piaggio			
AG 253 S	Macchina agricola trainata	Rimorchio Agricolo		35	

X5M9VM	Ciclomotore	Kimco	Filly		
X76HPV	Ciclomotore	Aprilia	Scarabeo		
X86D6J	Ciclomotore	Piaggio	Liberty		
X86D6H	Ciclomotore	Piaggio	Liberty		
AW 234 YA	Autovettura	Ford	Mondeo 2.0i 16V cat S.W.		
BA 649 ZA	Autovettura	Fiat	Palio75 cat Weekend		
BL 046 DG	Autovettura	Fiat	Panda 900 i.e. cat Hobby		
CS 426 WL	Autovettura	Fiat	Doblò 1.9 JTD cat Actual		
BF 636 EM	Autovettura	Fiat	Ducato 10 2.8 TD PC Panorama 8 posti		
CA 111 WC	Autovettura	Hyundai	Terracan 2.9 CRDi cat Plus		
EF 345 LY	Autovettura	Renault	Kangoo 1.5 dCi 85CV 5 porte Easy		
DP 083 YH	Autovettura	Fiat	Scudo 2.0 MJT PL Combi 5 posti (M1)		
BG 048 YT	Autovettura	Fiat	Palio 65 cat 3 porte		
BX 915 JE	Autovettura	Fiat	Palio 1.2i cat Weekend		
AB 74320	Rimorchio per trasporto cose	Dynatest	8000 Fwd	16	
PI 002021	Macchina agricola	Fiat 411 R			
PI 003345	Macchina agricola trainata	Menci	70 RL	16	
PI 003679	Macchina agricola trainata	Sandri	CP 100	16	
PI 003862	Macchina agricola trainata	Zucchi	ZAF 200 LP	20	
PI 003902	Macchina agricola trainata	Menci	60 R	16	
PI 002436	Macchina agricola trainata		Rimorchio Agricolo	16	
X5HP54	Ciclomotore	Piaggio	Vespa		
PI 984615	Macchina agricola trainata		Roto Pressa	16	
FT 956 YB	Autocarro	Dacia	Dokker	19	
FS 895 YC	Autobus	Ford	Transit Autobus		
FT 184 YC	Autocarro	Renault		29	
FS 799 YC	Autocarro	Fca Italy S.P.A.		35	
BF 074 TF	Autovettura	FIAT	Panda 1100 i.e. cat 4x4 Trekking		
BT 283 E	Macchina agricola	Same Deutz-Fahr Deutschland GmbH			103.000,00
FW 026 DE	Autocarro	Dfsk	Giotti Victoria	23	

FW 798 DG	Autovettura	Fiat	Doblò		
FZ 951 DN	Autovettura	Fiat	Panda 1.2 Easy		
FX 391 VE	Autovettura	Renault	Zoe		
FZ 925 DN	Autocarro	Ford	Focus van	20	
EZ 951 HX	Autocarro	Iveco Spa		52	
FZ 274 AB	Autovettura	Fca Us Llc			
GA596NA	Autovettura	Ford	Tourneo Custom		
BV762K	Macchina agricola				

CONTEGGIO DEL PREMIO COMPLESSIVO DI POLIZZA

Premio imponibile complessivo R.C.A.	euro
Imposte R.C.A.	euro
Importo per S. S. N.	euro

	Totale valori assicurati	Tasso promille Garanzie ARD	N° veicoli
Veicoli speciali			
Autovetture e uso promiscuo			
Autocarri	8.000,00		1
Autobus			
Motocarri			
Motocicli / ciclomotori			
Macchine agricole / operatrici	122.340,00		2
Rimorchi			
<hr/>			
Premio imponibile complessivo per le garanzie sub B) art. 2		euro	
<hr/>			
Premio imponibile per le garanzie sub C) art. 2 <i>(si intende compresa nella garanzia sub B))</i>		euro	
<hr/>			
Premio imponibile per le garanzie sub D) art. 2		euro	
<hr/>			
Totale premio imponibile B)+C)+D)		euro	
<hr/>			
Imposte A.R.D.		euro	
<hr/>			
TOTALE PREMIO LORDO ANNUO		euro	

PAGINA DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA